

Publicato il 06/06/2018

N.00310 2018 REG.PROV.CAU.  
N. 00650/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 650 del 2018, proposto da

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Umberto, 27/29;

***contro***

Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento emesso dal Questore di Grosseto in data 17.11.2017, notificato in data 12.3.2018, con il quale è stato decretato il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo e la revoca dello stesso per mancanza dei requisiti di legge e l'invito, entro 15 giorni dalla notifica di detto provvedimento, a lasciare spontaneamente il Territorio Nazionale con

l'avvertimento che, in caso di inosservanza, verrà adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Grosseto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso, allo stato della documentazione in atti, presenti alcuni aspetti di *fumus*, in particolare in ordine al possesso dei requisiti reddituali da parte del ricorrente, non apparendo decisiva ai fini del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno l'ipotesi di evasione fiscale adombrata dall'Amministrazione;

Ritenuto pertanto che l'istanza cautelare debba essere accolta essendo evidente il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda),

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:


- a) sospende gli effetti del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 novembre 2018;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

 Presidente

 Consigliere

 Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**



**IL SEGRETARIO**